

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, ordinanza 22 – 28 novembre 2016,
n. 50321**

Presidente Petruzzellis – Relatore Scalia

Ritenuto in fatto

1. A.C. ha presentato richiesta di rimessione del processo fissato davanti al Tribunale di Cagliari, contraddistinto al n. 16085 del 2012 R.g.n.r. ed al n. 839 del 2014 R.g. Trib., in cui egli è imputato, in concorso con altri, dei reati di cui agli artt. 74, commi 1, 3 e 4; 73, commi 1 e 1-bis e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 648-bis, commi primo e secondo, cod. pen.

La richiesta è motivata da personali vicende giudiziarie sofferte dall'A. , avvocato, iscritto all'Albo di Cagliari dall'anno 1991.

2. L'A. è stato imputato, in seguito al rinvenimento da parte della polizia, nella propria autovettura di una busta con trenta grammi di cocaina, per detenzione di sostanza stupefacente.

Sottoposto a custodia cautelare in carcere, assolto in primo e secondo grado e quindi indennizzato per ingiusta detenzione, il richiedente denuncia che nelle sopraggiunte assoluzioni la Procura di Cagliari non si era determinata ad aprire alcun procedimento né ad effettuare alcuna indagine per accertare chi avesse manomesso la portiera dell'auto del professionista ed ivi nascosto la sostanza stupefacente.

Si espone ancora nella richiesta di rimessione che l'avvocato A. diveniva, all'esito della sofferta avventura giudiziaria, il legale di coloro che denunciavano, negli anni ricompresi dal 1995 al 2010, condotte a rilievo disciplinare dei magistrati che esercitavano funzioni nel distretto della Corte di appello di Cagliari.

Per successive vicende l'A. , si espone ancora nell'istanza, veniva imputato in un processo per associazione finalizzata alla detenzione, trasporto e cessione di sostanza stupefacente e per fatti di riciclaggio, procedimento che, contrassegnati da palesi errori ed omissioni della magistratura cagliaritano, giudicante e requirente, avrebbero evidenziato per improprie commistioni tra l'operato del Gip e quello del P.M., negligenze di rilievo disciplinare.

3. Nel processo in corso il richiedente segnala per condotte del P.M., dottor G.G. e per iniziative processuali assunte, in adesione alle richieste dell'Accusa, dal Gip, dott. Al.Gi. , lesioni al diritto di difesa e ricostruzioni di fattispecie criminose (così per il contestato reato di cui all'art. 648-bis cod. proc. pen.), in pieno contrasto con le previsioni di norma.

Deduce altresì l'istante di aver proposto richiesta di astensione e/o ricsuzione del Presidente del Collegio giudicante del Tribunale di Cagliari, dottor P.M.C. . Detta richiesta non solo non aveva condotto ad alcuna astensione, ma era stata respinta in sede di ricsuzione.

Tanto avveniva nonostante la rappresentata, al giudice della ricsuzione, lunga sequenza di accadimenti giudiziari che dal 1994 - epoca in cui il dottor P. aveva sostenuto l'Accusa nel processo per fatti di droga contro l'A. , poi conclusosi con una doppia assoluzione - si segnalavano per improprie, anomale ed autoritarie decisioni del magistrato adottate nei plurimi processi che vedevano imputato ora il medesimo richiedente ora i privati dal primo professionalmente assistiti, e ciò nonostante esposti disciplinari promossi in proprio o per i clienti professionalmente assistiti, dall'A. .

Errori palesi ed omissioni, tradottisi in due annullamenti in cassazione, avevano contrassegnato poi l'operato del Tribunale giudicante di Cagliari chiamato a decidere su istanze de libertate e, successivamente, quello investito del Riesame.

Nell'anomalia delle procedure osservate, non rispettose del codice di rito, è infatti, per la proposta richiesta, l'espressione del palese malanimo dell'organo giudicante.

Il combinarsi di siffatte evidenze, segnalate nell'istanza anche come esterne al processo celebrato, con il ruolo avuto dal legale nella svolta attività professionale -anche per l'iniziativa assunta avverso il dottor L. , all'epoca Capo della procura presso la Pretura circondariale di Cagliari, poi suicidatosi, di cui l'A. aveva denunciato irregolarità ed abusi-, travalicando la normale dialettica processuale, avrebbero definito una situazione ambientale fuori controllo e di legittimo sospetto in ordine a serietà ed imparzialità degli organi giudicanti.

4. Con memoria difensiva depositata in data 16 novembre 2016, il richiedente ha prodotto una serie di articoli estratti da siti web di testate giornalistiche nonché articoli di carta stampata diretti a sostenere la sua posizione di professionista veicolatore di denunce ed esposti avverso i magistrati del distretto, da oltre quindici anni.

Di siffatta attività si segnala ancora in memoria la capacità, all'interno di un ambiente chiuso e particolare, qual è il territorio isolano sardo - contrassegnato da un quasi inesistente ricambio dei giudici - di determinare una oggettiva e peculiare situazione locale non risolvibile con gli ordinari rimedi processuali dell'astensione e della ricusazione.

5. Nel corso dell'udienza celebrata dinanzi a questa Corte il P.m. ha concluso in via preliminare nel senso di dichiararsi l'inammissibilità della richiesta per tardività (ai sensi dell'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen.).

La difesa nell'opporsi ha sollevato questione di legittimità costituzionale (artt. 117 e 111 Cost.) della norma ove interpretata nel senso voluto dal rappresentante della Procura generale della Corte di cassazione, anche con riferimento all'art. 6 CEDU.

Considerato in diritto

1. In via preliminare, sulla questione in rito sollevata in udienza dal rappresentante della Procura Generale di questa Corte che ha concluso per l'inammissibilità della richiesta in quanto notificata tardivamente, nell'inosservanza del termine di sette giorni (art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen.), il Collegio rileva quanto segue.

La questione non è fondata.

Risponde a regola generale quella per la quale ove la parte sia tenuta al rispetto di un termine processuale - ove per termine processuale si intende un periodo di tempo entro il quale o dopo il quale deve o può compiersi una determinata attività processuale - di natura perentoria, la misura di diligenza alla prima richiesta per il corretto adempimento dell'onere non possa spingersi oltre l'assolvimento di quanto rientra nella sfera di sua diretta disponibilità.

Affidandosi il soggetto istante per la notifica dell'atto di impulso processuale all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, avvalendosi della funzione e del servizio da costoro assolti, non possono porsi a carico del richiedente i tempi

necessari al perfezionamento della notifica che siano successivi alla consegna dell'atto, da notificarsi, rispettivamente all'ufficiale giudiziario o all'agente postale.

Questi ultimi tempi risultano invero governati da esigenze e modalità proprie dell'opera o del servizio resi dal terzo della cui materiale attività la parte si avvalga.

Con riguardo alle posizioni del soggetto notificante va affermato il principio - di cui sentenze civili di legittimità e del giudice delle leggi hanno già fatto applicazione in materia di notifica degli atti civili (Corte cost. n. 477 del 2002; Sez. 3, Ordinanza n. 4289 del 02/03/2004, Rv. 570753; Sez. U, n. 13970 del 26/07/2004, Rv. 575877) - per il quale la notifica di un atto processuale, qualunque sia la modalità di trasmissione, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente notificatore che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento.

Escluse le posizioni del P.m., destinatario cui l'atto risulta essere stato notificato a mani proprie, nel resto, l'intervenuta consegna della richiesta ex art. 45 cod. proc. pen. all'ufficiale giudiziario nelle date dell'8 e del 9 giugno 2016 e quindi nel termine di sette giorni dal deposito della richiesta e dei documenti presso il Tribunale di Cagliari, incombente curato dall'istante il 6 giugno 2016, rende tempestiva e, per tale profilo, ammissibile la richiesta di rimessione.

La conclusione di inammissibilità formulata in udienza dal P.m. per inosservanza del termine perentorio di notifica della richiesta di rimessione del processo alle altre parti (art. 46, commi 1 e 4, cit.), va pertanto disattesa perché non fondata, ogni altra deduzione difensiva sul punto restando assorbita.

2. Nel merito, la richiesta è inammissibile per ragioni che restano confinate nella manifesta infondatezza.

È comune affermazione della giurisprudenza di legittimità quella per la quale l'istituto della rimessione ha natura eccezionale derogando al principio costituzionale della precostituzione del giudice naturale e, come tale, comporta la necessità di una lettura restrittiva delle disposizioni che lo regolano.

La grave situazione locale deve quindi intendersi come fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice (inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo e, dall'altro, che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa (tra le altre, in termini: Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 6, n. 15741 del 28/03/2013, Conte, Rv. 255844).

La grave situazione locale richiamata dall'istituto della rimessione postula pertanto un turbamento del territorio destinato a pregiudicare la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, la sicurezza o

l'incolumità pubblica o a determinare motivi di legittimo sospetto.

Il descritto obiettivo fenomeno è destinato quindi, come tale, ad incidere dall'esterno sull'operato dei giudici o ancora pur originando da quest'ultimo - ed è questo il caso - ad essere avvertito in esterno, dalla comunità, come espressione di una minata imparzialità dei magistrati operanti all'interno di una sede.

3. Premessi gli indicati principi, nel merito della vicenda in esame.

Appartiene al terreno della dialettica processuale quanto rappresentato dal richiedente in ordine a decisioni adottate ed iniziative assunte nei suoi confronti dalla magistratura giudicante ed inquirente del distretto di Cagliari.

La richiesta segnala irregolarità ed improprietà di condotte processuali assunte da singoli magistrati nel corso dei procedimenti che hanno visto l'avvocato A. quale indagato ed imputato (così per le posizioni: del Gip, dott. Al. ; del P.m., dott. G. ; del Presidente del Collegio giudicante del giudizio per cui è richiesta, dott. P.).

Manca, nella pur fitta esposizione di vicende processuali contenuta nella richiesta - che prospetta errori, improprietà giuridiche e personali animosità dei magistrati impegnati -, una situazione ambientale di legittimo sospetto o di pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.

Tale non sarebbe la prospettata relazione di univoca e negativa influenza tra la persona del Presidente del Collegio giudicante e gli altri magistrati, componenti del medesimo organo o comunque chiamati a sindacare le decisioni del primo: situazione dedotta con riferimento ad erronee soluzioni giuridiche adottate in sede cautelare che hanno trovato fisiologica correzione all'interno del processo. Né riesce ad esserlo la decisione di rigetto dell'istanza di ricusazione di quel Presidente adottata dalla Corte di appello cagliaritano.

Quest'ultima evidenza vale di per sé infatti come argomento spendibile all'interno di un ordinario esercizio dei poteri di controllo e non corrobora l'esistenza di una situazione di legittimo sospetto non altrimenti sostenuta.

Le indicate vicende e, ancora, le posizioni assunte dall'avvocato A. , che negli anni, si deduce, si è segnalato come difensore dei privati, autori di esposti e denunce contro i magistrati del distretto di Cagliari, non danno conto di un compromesso rapporto del richiedente con tutti i magistrati operanti nel distretto.

La pluralità delle segnalate vicende giudiziarie non vale infatti a coprire l'ambito soggettivo di riferimento che, essendo a base distrettuale postula, per ciò stesso, il prodursi di un fenomeno di non contenuta consistenza, senza che il limitato indice di ricambio dei magistrati della sede isolana, pure portato a sostegno della richiesta, valga, come dedotto, a sottolineare del primo una piena pervasività.

Di quest'ultima oggettiva circostanza non danno conto le produzioni della stampa locale curate dal richiedente.

Queste ultime, da individuarsi peraltro negli stretti contenuti di cui alle originarie allegazioni curate dall'istante in sede di deposito della richiesta presso il Tribunale di Cagliari, registrandosi altrimenti un'alterazione del meccanismo di interlocuzione tra le parti del giudizio a quo che l'art. 46, comma 1, cod. proc. pen. mira a preservare proprio con lo stabilire il deposito

presso la cancelleria del giudice, in una alla richiesta, dei documenti che alla richiesta stessa si riferiscono - segnalano un'attenzione al processo ed alle posizioni dell'A. all'interno di una più articolata e complessa vicenda personale.

4. Né a differenti conclusioni consente di pervenire quanto da questa Corte affermato in una precedente decisione, pure richiamata in sede di discussione dal difensore dell'A. (Sez. 6, Ordinanza n. 18647 del 28/04/2015, Alongi).

In quest'ultimo caso, infatti, la pervasiva alterazione di contesto per intrecci in essere tra i difensori - che millantavano credito presso la magistratura dei luoghi e che dello stesso si avvalevano per effettuare pressioni sugli esponenti della locale politica - e l'operare dei magistrati che, con i primi imputati per abuso di ufficio, subivano l'avvio di procedimenti disciplinari e la trasmissione degli atti ad opera della Procura generale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 54-quater cod. proc. pen., è stata ritenuta sostenere, nell'ambito di una piccola realtà giudiziaria, una fondata preoccupazione sull'imparzialità dei magistrati.

I necessari tratti di distinzione dell'odierna e dell'indicata fattispecie consentono di apprezzare come fermo il sopra richiamato principio quanto all'ipotesi in esame.

5. In via conclusiva, la richiesta proposta da A.C. va dichiarata inammissibile.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., nel testo modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.